



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TERMOLI

ORDINANZA

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP), Capo del Compartimento marittimo e Comandante del porto di Termoli,

- VISTI** gli articoli 17, 30, 81, 223 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTI** gli articoli 6, 96, 97 e 133 del D.P.R. 02 ottobre 1968, n. 1639;
- VISTO** il D.M. 12.01.1995 n. 44 concernente il "Regolamento recante norme sulla costituzione di consorzi tra impresa di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi";
- VISTO** il D.M. 22 dicembre 2000 "Modificazioni al decreto ministeriale 21 luglio 1998 concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi";
- VISTO** il D.M. 5 agosto 2002 avente ad oggetto "ConSORZI di gestione e tutela dei molluschi bivalvi" concernente le modalità per l'affidamento della gestione e della tutela della risorsa molluschi bivalvi in via definitiva ai Consorzi di gestione di cui ai Regolamenti n. 44 del 1995 e n. 515 del 1998;
- VISTO** il Regolamento (CE) 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1224/2009 in data 20/11/2009;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 404/2011 in data 08/04/2011;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 4 in data 09/01/2012 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1380/2013 in data 11/12/2013;
- VISTO** il Regolamento (UE)n. 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n. 16741 del 26 luglio 2017, recante modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca;
- VISTO** il Disciplinare del "Consorzio Gestione Vongole" (di seguito Co.Ge.Vo.) di Termoli in data 10/04/2017;
- VISTA** l'Ordinanza n. 11/2026 in data 06/03/2026 "Regolamento del porto di Termoli", emessa da questa Capitaneria di porto;
- VISTA** l'Ordinanza n. 02/2026 in data 16.01.2026 di questa Capitaneria di porto, disciplinante l'attività di pesca dei molluschi bivalvi e che individua il primo mese di fermo obbligatorio delle vongole (*Chamelea gallina*) con il sistema draga idraulica nel periodo 16/01/2026 - 15/02/2026, ai sensi del D.D. 29.12.2025 art. 2 punto 8 lett. b) – (c.d. terzo mese);
- VISTA** l'Ordinanza n. 07/2026 in data 16.02.2026 di questa Capitaneria di porto, che individua un ulteriore periodo di fermo volontario della pesca delle vongole (*Chamelea gallina*) dal 16/02/2026 al 31/03/2026 – periodo in cui è stata comunque praticata la pesca dei cannolicchi;
- VISTA** l'Ordinanza n.14/2026 in data 31.03.2026 di questa Capitaneria di porto, disciplinante l'attività di pesca dei molluschi bivalvi e che individua il secondo mese di fermo obbligatorio delle vongole (*Chamelea gallina*) con il sistema draga idraulica nel periodo 01/04/2026 - 30/04/2026;
- VISTA** l'Ordinanza n.22/2026 in data 30.04.2026 di questa Capitaneria di porto, disciplinante l'attività di pesca dei molluschi bivalvi e che individua il terzo mese di fermo obbligatorio

delle vongole (*Chamelea gallina*) con il sistema draga idraulica nel periodo 01/05/2026 - 31/05/2026;

VISTA l'Ordinanza n.28/2026 in data 28.05.2026 di questa Capitaneria di porto, disciplinante l'attività di pesca dei molluschi bivalvi e che individua un ulteriore periodo di fermo volontario delle vongole (*Chamelea gallina*) con il sistema draga idraulica nel periodo 01/06/2026 – 30/06/2026

VISTA l'Ordinanza n.42/2026 in data 30.06.2026 di questa Capitaneria di porto, disciplinante l'attività di pesca dei molluschi bivalvi e che individua un ulteriore periodo di fermo volontario delle vongole (*Chamelea gallina*) con il sistema draga idraulica nel periodo 01/07/2026 – 15/07/2026

VISTO il Regolamento (UE)n. 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019;

VISTO il Regolamento (UE) n.2023/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023;

VISTO Il DM 28/12/2023, relativo al riconoscimento dell'“Organismo nazionale di programmazione dei Consorzi di gestione per la gestione ed il riequilibrio della risorsa molluschi bivalvi”;

VISTO il D.D. 24/12/2024 “Rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Termoli al CO.GE.VO. Termoli”;

VISTO Il Decreto Direttoriale MASAF – PEMAC III – prot. n. 0695016 del 29/12/2025, “Adozione del Piano di gestione nazionale per le attività di pesca con il sistema draghe idrauliche e rastrelli da natante così come identificati nella denominazione degli attrezzi di pesca in draghe meccaniche comprese le turbosoffianti (HMD) e draga meccanizzata (DRB) - 2025;

VISTA il Piano di sorveglianza sanitaria dei molluschi bivalvi e l'autorizzazione in data 22/12/2025 alla pesca scientifica – gestione dei banchi naturali di vongole - Co.Ge.Vo Termoli per l'anno 2026 della Direzione Generale PEMAC 1 del MASAF, su richiesta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise “G. Caporale”, con cui si dispone continuità al monitoraggio scientifico, a carico del Consorzio, nelle acque di giurisdizione di questo Compartimento marittimo, comprese le aree di ripopolamento, a cura dell'ASREM - Dipartimento Unico Regionale della Prevenzione – igiene degli alimenti di origine animale;

VISTO il “Monitoraggio dei banchi di Chamelea gallina nell'areale molisano - Aggiornamento” in data 03/07/2026 dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise “G. Caporale”, e la nota di ASREM Dipartimento Unico della Prevenzione in data 04/07/2026 con la quale si comunicavano gli esiti dei campionamenti effettuati;

VISTA la richiesta, assunta a prot. n. 13213 in data 15/07/2026, del Consorzio per la gestione della Pesca dei Molluschi bivalvi nel Compartimento di Termoli – CO.GE.VO., nonché l'allegato verbale di assemblea dei soci in data 14/07/2026, intesi ad ottenere l'emanazione di una Ordinanza volta a consentire l'attività di pesca della risorsa vongola (*Chamelea gallina*) con determinate condizioni nel Compartimento marittimo di Termoli fino al 20/08/2026;

VISTA la richiesta, assunta a prot. n. 15891 in data 19/08/2026, del Consorzio per la gestione della Pesca dei Molluschi bivalvi nel Compartimento di Termoli – CO.GE.VO., nonché l'allegato verbale di assemblea dei soci in data 18/08/2026, intesi ad ottenere l'emanazione di una Ordinanza per la prosecuzione dell'attività di pesca della risorsa vongola (*Chamelea gallina*) con determinate condizioni nel Compartimento marittimo di Termoli fino al 30/09/2026;

VISTO il calendario delle pescate prodotto dal CO.GE.VO. Assunto a protocollo n° 15347 in data 11/08/2026;

CONSIDERATO che l' IZS di Termoli ha ritenuto opportuno, al fine di garantire la sostenibilità nel tempo dello stock ittico e prevenire fenomeni di overfishing, rimodulare lo sforzo di pesca complessivo attraverso una riduzione strategica delle giornate settimanali di attività e ridurre la quota massima di prelievo giornaliero consentito per singola imbarcazione;

CONSIDERATO che, come risulta dal calendario delle pesche sopra citato, delle 8 giornate di pesca raccomandate dall' IZS di Termoli ne sono state effettuate 4;

RITENUTO necessario, in conformità alla vigente normativa in materia, recepire con un provvedimento avente natura cogente le deliberazioni del Co.Ge.Vo. di Termoli in ordine alle fattispecie gestionali, la cui regolamentazione è demandata allo stesso organismo consortile;

CONSIDERATO che le decisioni del Co.Ge.Vo. di Termoli non si pongono in contrasto con la vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di pesca dei molluschi bivalvi;

ORDINA

ad integrazione e modifica per il periodo preso in considerazione e fermo restando quanto già disciplinato con l'Ordinanza n.02/2026 in data 16/01/2026:

Articolo 1 (vincoli)

Nell'ambito del Compartimento marittimo di Termoli la pesca delle vongole (*Chamelea gallina*), mediante le unità professionali abilitate con il sistema draga idraulica (attrezzo HMD), è consentita **fino al 30.09.2026** nel rispetto delle seguenti misure:

- all'interno della **zona di pesca denominata "Trigno"**, nel tratto di mare antistante il comune di Montenero di Bisaccia, valutata idonea dall'ASREM e dall'IZS con la nota e il monitoraggio in premessa citati, delimitata dalla congiungente i punti aventi le seguenti coordinate geografiche:
 - a) Lat. 42.070912 N – Long. 14.780384 E;
 - b) Lat. 42.080907 N – Long. 14.786252 E;
 - c) Lat. 42.051769 N – Long. 14.848782 E;
 - d) Lat. 42.042997 N – Long. 14.839965 E;
 - e) Lat. 42.070912 N – Long. 14.780384 E.e comunque oltre al previsto limite di 0,3 miglia nautiche dalla costa;
- il quantitativo massimo di cattura giornaliero di vongole (*Chamelea gallina*) è pari a 2500 kg complessivi per l'intera flotta aderente al Co.Ge.Vo Termoli e non oltre **250 Kg** ad imbarcazione, senza alcuna tolleranza;
- è vietata qualsiasi operazione di trasbordo, prima dello sbarco in porto, della predetta risorsa, tra due o più unità;
- le uscite dal porto delle predette unità avverranno **esclusivamente nei giorni martedì 25 agosto, 1 settembre, 8 settembre e 15 settembre** dalle ore 04.00, mentre il rientro dovrà avvenire entro le ore 16.00;
- si obbligano i comandanti di tutte le unità interessate, per ogni giornata di pesca, a compilare e consegnare prontamente al Presidente del Consorzio il modello statistico predisposto dall' IZS, reperibile presso lo stesso Co.Ge.Vo.;
- in caso di accertate condizioni meteo marine avverse o per cause di forza maggiore la prevista giornata di pesca settimanale potrà essere annullata (senza uscita in mare) previa comunicazione via PEC a questa Capitaneria a cura del Presidente del Co.Ge.Vo. entro le ore 08.00 dello stesso giorno e potrà essere **recuperata entro la data del 30.09.2026** previa comunicazione da farsi con le stesse modalità entro le ore 20.00 del giorno precedente la giornata di pesca prescelta, **precisando il motivo per il quale non è stata effettuata l'uscita**;
- ciascuna unità nel periodo compreso tra il 21.07.2026 ed il 30.09.2026 non potrà effettuare un numero di uscite superiori ad 8, come raccomandato dall'IZS.

Le unità abilitate all'esercizio della pesca con altri attrezzi, oltre alla draga idraulica, possono optare per la continuazione dell'attività anche nel periodo di interruzione di cui sopra, previo sbarco delle attrezzature per la pesca dei molluschi bivalvi, ovvero apposizione dei sigilli da parte

dell'Autorità Marittima. A tal fine, l'armatore dovrà darne comunicazione scritta alla Capitaneria di porto di Termoli.

La presente Ordinanza non si applica alla pesca eseguita per scopi scientifici e/o di ricerca; a tal fine, saranno obbligatorie le comunicazioni preventive da parte del Co.Ge.Vo. e dell'Ente di ricerca già autorizzato.

Al termine del periodo sopra citato, il Co.Ge.Vo Termoli dovrà trasmettere un prospetto riepilogativo delle giornate di pesca nonché i risultati del monitoraggio del periodo di pesca appena concluso.

Articolo 2 (sanzionatori)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi della vigente normativa di settore e dall'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Articolo 3 (disposizioni finali)

Il CO.GE.VO. Termoli dovrà adottare tutte le forme di autocontrollo al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente provvedimento.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza si fa rimando a quanto disposto dalla normativa nazionale vigente.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione nella pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it, nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Termoli, *data della firma digitale*.

IL COMANDANTE

Firmato Digitalmente da/Signed by:

FABRIZIO STRUSI

In Data/On Date:

mercoledì 19 agosto 2026 13:57:11